Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 6 ottobre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1972.

Iscrizione del personale dipendente dall'Ente Fucino Ente di sviluppo in Abruzzo, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 639, che modifica le norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino e istituisce l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino;

Vista la legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli enti e sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta Padano;

Vista la deliberazione presidenziale n. 2102 in data 10 giugno 1963 dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, con la quale si propone d'iscrivere i propri dipendenti presso la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379;

Visto che ai sensi dell'art. 39 della citata legge, ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli istituti di previdenza, è data facoltà tra gli altri, agli enti di diritto pubblico di iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali il proprio personale;

Vista la nota n. 42064, in data 18 ottobre 1965, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la quale si comunica di non aver nulla in contrario a concedere la propria adesione alle delibere adottate dagli enti e sezioni speciali di Riforma fondiaria, in ordine all'esercizio della facoltà d'iscrizione del personale dipendente alla C.P.D.E.L. a norma dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, sull'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Vista la nota n. 108204 del 26 marzo 1968, con la quale il Ministero del tesoro ha fatto presente che la deliberazione n. 2102 in data 10 giugno 1963 dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino ora Ente Fucino Ente di sviluppo in Abruzzo, va integrato come segue:

« Nei riguardi del personale che opti per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, cessa l'eventuale trattamento di particolari fondi di previdenza o di conti individuali o di altre forme, comunque previste, che abbia carattere integrativo del trattamento di pensione a carico della predetta Cassa e, conseguentemente, cessa anche il versamento dei relativi contributi.

I trattamenti maturati e le somme accreditate nei conti alla data di opzione saranno corrisposti al dipendente all'atto della definitiva cessazione dal servizio, salvo che i relativi importi vengano destinati al riscatto di servizi e periodi secondo le norme vigenti per la Cassa pensioni amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Per il personale dell'ente che viene iscritto alla predetta Cassa pensioni permane l'obbligo dell'assicurazione contro la tubercolosi, dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i dipendenti non di ruolo, nonchè del versamento del contributo allo ENAOLI ».

Vista la deliberazione del comitato esecutivo n. 44 del 22 dicembre 1971 dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, con la quale vengono accolte e sanzionate le integrazioni alla precedente deliberazione presidenziale n. 2102 del 10 giugno 1963 secondo quanto stabilito dal Ministero del tesoro con la citata nota n. 108204 del 26 marzo 1968;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e dell'art. 10 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sono approvate le deliberazioni dell'Ente Fucino Ente di sviluppo in Abruzzo n. 2102 in data 10 giugno 1963 e n. 44 del 22 dicembre 1971, relative all'esercizio della facoltà di iscrizione del personale dipendente alla « Cassa pensioni dipendenti enti locali ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(11062)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ipoglicem » a nome della ditta Farmaceutici Jordan, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 4284/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 7 luglio 1961 con il quale veniva registrata al n. 19139 la specialità medicinale denominata « Ipoglicem » compresse a nome della ditta Jordan, con sede in Roma, via Euclide Turba n. 18, prodotta nella officina farmaceutica della ditta FA-BO, sita in Bologna, via Massarenti n. 256;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Giorgetti ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dalla V sezione della Corte di cassazione in data 17 dicembre 1969;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusta il disposto dello art. 27 n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ipoglicem » 20 compresse da mg 100 registrata al n. 19139 in data 7 luglio 1961 a nome della ditta Farmaceutici Jordan, con sede in Roma, via Euclide Turba n. 18.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11077)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dyskinebyl » a nome della ditta Welpharm, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 4287/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 24 aprile 1962 con il quale veniva registrata al n. 19764 la specialità medicinale denominata « Dyskinebyl » (gocce) a nome della ditta Welpharm, con sede in Roma, via Antonio Fogazzaro n. 36, prodotta nella officina farmaceutica della ditta Spemsa con sede in Firenze, via Dante da Castiglione n. 7;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Giorgetti ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dalla V sezione della Corte di cassazione in data 17 dicembre 1969;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusta il disposto dello art. 27 n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dyskinebyl » flacone contagocce da 30 cc. al 35 %, registrata al n. 19764 in data 24 aprile 1962 a nome della ditta Welpharm, con sede in Roma, via Antonio Fogazzaro n. 36.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11080)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rinofuril » a nome della ditta Welpharm, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 4291/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 febbraio 1962 con il quale veniva registrata al n. 19533 la specialità medicinale denominata « Rinofuril » soluzione a nome della ditta Welpharm con sede in Roma, via Antonio Fogazzaro n. 30, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Spemsa, con sede in Firenze, via Dante da Castiglione n. 7;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Giorgetti ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dalla V sezione della Corte di cassazione in data 17 dicembre 1969;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusta il disposto dello art. 27 n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Rinofuril » flacone nebulizzatore da 25 cc. registrata al n. 19533 in data 22 febbraio 1962 a nome della ditta Welpharm, con sede in Roma, via A. Fogazzaro n. 30.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11078)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rilansyl » a nome della ditta Farmaceutici Jordan, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 4285/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 agosto 1961 con il quale veniva registrata al n. 18705 la specialità medicinale denominata « Rilansyl » compresse a nome della ditta Farmaceutici Jordan con sede in Roma, via Euclide Turba n. 18, prodotta nella officina farmaceutica della ditta FA-BO sita in Bologna, via Massarenti n. 256;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Giorgetti ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dalla V sezione della Corte di cassazione in data 17 dicembre 1969.

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusta il disposto dell'articolo 27, n. 1 dal regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Rilansyl » 20 compresse da mg. 100 registrata al n. 18705 in data 26 agosto 1961 a nome della ditta Farmaceutici Jordan, con sede in Roma, via Euclide Turba, 18.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11083)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eparmetox » a nome della ditta Farmaceutici Jordan, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 4282/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 febbraio 1961 con il quale veniva registrata al n. 18351 la specialità medicinale denominata « Eparmetox », compresse a nome della ditta Gamma specialità medicinali ora Jordan, con sede in Roma, via Euclide Turba, 18, prodotta nella officina farmaceutica della ditta FA-BO Farmindustria, sita in Bologna, via Massarenti, 256;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Giorgetti ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dalla V sezione della Corte di cassazione in data 17 dicembre 1969.

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusta il disposto dell'articolo 27, n. 1 dal regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Eparmetox » 30 compresse da mg. 400 registrata al n. 18351 in data 10 febbraio 1961 a nome della ditta Jordan, con sede in Roma, via Euclide Turba n. 18.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11082)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Benzotiazil » a nome della ditta Sidus, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 4304/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 8 febbraio 1961 con il quale veniva registrata al n. 18322 la specialità medicinale denominata « Benzotiazil » compresse, a nome della ditta Istituto biochimico nazionale ora Sidus, con sede in Roma, via Tiburtina km. 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dell'articolo 27, n. 1 del regio-decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Benzotiazil », compresse da mg. 5 registrata al n. 18322 in data 8 febbraio 1961 a nome della ditta Sidus, con sede in Roma, via Tiburtina km. 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11081)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1972.

Nomina di un componente della commissione istituita, per le Marche, per il rilascio della licenza per la vendita dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1972 con il quale è stata nominata la commissione di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la regione Marche;

Constatato che il prof. Corrado Buonocore, direttore reggente della sezione operativa di Ascoli Piceno dell'Istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno, è stato collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Federico Restaino, direttore reggente della sezione operativa di Ascoli Piceno dell'Istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno, è stato nominato a far parte della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del menzionato prof. Corrado Buonocore.

Roma, addì 21 settembre 1972

Il Ministro: NATALI

(11122)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale « S. Salvatore » di L'Aquila ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II/38/1, in data 12 settembre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « S. Salvatore » di L'Aquila è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(11143)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Bologna

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, in data 21 settembre 1972, n. 21275, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Bologna relativa ad insediamento dell'edificio destinato a scuola materna nel quartiere C.E.P. Barca (zona nord-est).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del comune di Bologna a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(11108)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Ravenna

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia n. 20421 in data 21 settembre 1972 è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, la variante al piano regolatore generale del comune di Ravenna relativa ad insediamento scolastico nel capoluogo (scuola media, località S. Pietro in Campiano).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(11109)

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia n. 20403/1ª, in data 22 settembre 1972, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, la variante al piano regolatore generale del comune di Ravenna relativa ad insediamento scolastico nel capoluogo (scuola materna in via Rotta nord via Maggiore).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(11110)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel comunicato relativo alla « classificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Volturino » distinto col numero redazionale 8268, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 22 giugno 1972, al posto di: « ....a *De Martino* Giacomo.... », leggasi: « ....a *De Martinis* Giacomo ».

(11074)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 16 giugno 1972 al 22 giugno 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 1248/72 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. risone o riso semigreggio:	
	I.	
	II. riso semigreggio:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	7,000
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	7,150
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	7,600
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	7,650
	B. riso semilavorato o riso lavorato:	
	I. riso semilavorato:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . .	7,710 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	9,830 (b)
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . .	9,840 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	11,060 (b)
	II. riso lavorato:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	8,170 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	10,470 (b)
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	10,550 (b)
	- per le esportazioni verso la zona V a) (c)	13,650 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi . .	11,850 (b)
	C. spezzato . .	3,000

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (CEE) n. 719/67 l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato (circolare a stampa Ministero finanze Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968).

(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso. Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(c) I Paesi della zona V a) sono i seguenti: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centroafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Zaire, Cambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest africano, Azzorre, Madera, Canarie, Sahara occidentale, Isole del Capo Verde, Guinea portoghese, Isole del Golfo di Guinea, Angola, Santa Elena, Liberia, Guinea equatoriale.

(11173)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

Corso dei cambi del 4 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,38	582,38	582,35	582,38	582,40	582,35	582,50	582,38	582,38	582,35
Dollaro canadese	592 —	592 —	592,20	592 —	592 —	592 —	592,10	592 —	592 —	592 —
Franco svizzero	153,295	153,295	153,30	153,295	153,30	153,27	153,30	153,295	153,29	153,29
Corona danese	84,48	84,48	84,30	84,48	84,30	84,45	84,32	84,48	84,48	84,45
Corona norvegese	88,11	88,11	88,15	88,11	88,05	88,10	88,13	88,11	88,11	88,10
Corona svedese	123,01	123,01	123,05	123,01	123 —	123,02	123,03	123,01	123,01	123 —
Fiorino olandese	179,60	179,60	179,70	179,60	179,60	179,65	179,60	179,60	179,60	179,55
Franco belga	13,1575	13,157	13,1650	13,1575	13,16	13,15	13,158	13,1575	13,15	13,15
Franco francese	116,105	116,105	116,12	116,105	116 —	116,10	116,12	116,105	116,10	116,10
Lira sterlina	1412 —	1412 —	1411,90	1412 —	1411,50	1412,05	1412 —	1412 —	1412 —	1412 —
Marco germanico	181,405	181,405	181,40	181,405	181,55	181,05	181,42	181,405	181,40	181,40
Scellino austriaco	25,14	25,14	25,14	25,14	25,15	25,14	25,14	25,14	25,14	25,13
Escudo portoghese	21,62	21,62	21,65	21,62	21,69	21,64	21,62	21,62	21,62	21,60
Peseta spagnola	9,173	9,173	9,1750	9,173	9,16	9,16	9,1730	9,173	9,17	9,17
Yen giapponese	1,9355	1,9355	1,9350	1,9355	1,93	1,93	1,9353	1,9355	1,93	1,93

Media dei titoli del 4 ottobre 1972

Rendita 5 % 1935	99,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,125
» 5 % (Ricostruzione)	93,775
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,50
» 5 % (Città di Trieste)	93,85
» 5 % (Beni esteri)	93,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,675
» 5,50 % » » 1968-83	96,025
» 5,50 % » » 1969-84	97,825
» 6 % » » 1970-85	99,45
» 6 % » » 1971-86	98,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,875
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,85
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,80
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 ottobre 1972

Dollaro USA	582,44
Dollaro canadese	592,05
Franco svizzero	153,297
Corona danese	84,40
Corona norvegese	88,12
Corona svedese	123,02
Fiorino olandese	179,60
Franco belga	13,158
Franco francese	116,112
Lira sterlina	1412 —
Marco germanico	181,412
Scellino austriaco	25,14
Escudo portoghese	21,62
Peseta spagnola	9,173
Yen giapponese	1,935

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano di zona del comune di Bologna

Con decreto del Presidente della Regione n. 164 in data 5 settembre 1972 è stato approvato il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Bologna con deliberazione n. 444 del 29 dicembre 1969.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11072)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano di zona del comune di S. Margherita Ligure

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 323 in data 25 agosto 1972 è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di S. Margherita Ligure.

Copia del suddetto decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(11073)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1971, registro n. 46 Difesa, foglio n. 37;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1972, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1972, registro n. 9 Difesa, foglio n. 353;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Favaretti Sergio	punti	180,5
2. Romanelli Francesco, nato il 13 gennaio 1943	»	179
3. Iappelli Renato, nato l'8 giugno 1945	»	179
4. Zambrano Carlo	»	171,5
5. Carboni Manlio	»	161,5
6. Tucciarone Vittorio, nato il 14 novembre 1941	»	160
7. Savino Gaetano, nato il 6 luglio 1944	»	160
8. Di Monte Antonio	»	158
9. Santinelli Carlo	»	143
10. Palmisani Leonardo	»	138

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1972
Registro n. 28 *Difesa, foglio n.* 158

(11089)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a tre posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di manovale specializzato di fonderia.

Il supplemento straordinario al n. 8 del Bollettino Ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1972 pubblica il decreto ministeriale 29 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1972, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 75, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a tre posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di manovale specializzato di fonderia, indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1971.

(11114)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a tre posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di cuciniere.

Il 2° supplemento straordinario al n. 8 del Bollettino Ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1972 pubblica il decreto ministeriale 29 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1972, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 101, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a tre posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di cuciniere, indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1971.

(11115)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori del concorso per esami e per titoli a sessantasei posti di bibliotecario di terza classe in prova.

Nel «Bollettino Ufficiale» n. 16 del 20 aprile 1972, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale del 13 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1972, registro n. 8, foglio n. 104, con il quale sono state approvate la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso per esami e per titoli a sessantasei posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale del 23 settembre 1969.

(11177)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un membro aggiunto alla commissione esaminatrice della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 7 novembre 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 313 dell'11 dicembre 1970, con il quale è stata indetta una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Visto il decreto in data 14 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1972, registro n. 6, foglio n. 86, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice dell'esame predetto;

Vista la lettera in data 30 maggio 1972 con la quale il professor Vincenzo Josia, membro aggiunto per le lingue estere alla commissione esaminatrice, rinuncia all'incarico;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto professore;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Renzo Fratticci, ordinario di lingua e letteratura francese, è nominato membro aggiunto alla commissione esaminatrice della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo, in sostituzione del prof. Vincenzo Josia rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1972
Registro n. 10, *foglio n.* 126

(11088)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario igienista vacante nel comune di La Spezia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del veterinario provinciale di La Spezia n. 1733 in data 17 dicembre 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posto di veterinario igienista, addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria, vacante nel comune di La Spezia;

Visto il decreto del veterinario provinciale di La Spezia n. 246/386 in data 20 marzo 1972, con cui sono stati ammessi n. 19 candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con decreto del veterinario provinciale di La Spezia n. 367 del 18 marzo 1972, pubblicato a norma di legge;
Ritenuto la regolarità di tutti gli atti e verbali dei lavori concorsuali, finiti di espletare in data 11 luglio 1972;
Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visti gli articoli 14, 15, 48, 62, 64 con le modifiche ed integrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 13, n. 5;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1.	Lorusso Roberto	punti	75,664	su 120
2.	Giorgi Mario	»	69,921	»
3.	Pezzica Giacomo	»	62,851	»
4.	Bonifazi Carlo	»	56,041	»
5.	Gabarello Alberto	»	54,023	»
6.	Graziani Livio	»	53,000	»
7.	Becattini Giuseppe	»	52,000	»
8.	Parrino Massimo	»	49,000	»
9.	Cogliati Giuseppe	»	47,695	»
10.	Cevasco Piero	»	45,000	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Liguria, nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di La Spezia, della prefettura e del comune di La Spezia.

Genova, addì 4 settembre 1972

Il Presidente della giunta regionale
DAGNINO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio precedente decreto n. 339 in data 4 settembre 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario igienista, addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria, vacante nel comune di La Spezia;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 13, n. 5;

Decreta:

Il dott. Roberto Lorusso, risultato primo nella graduatoria degli idonei del concorso in premessa, è dichiarato vincitore del posto di veterinario igienista, addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria, vacante nel comune di La Spezia.
Il commissario prefettizio pro-tempore del comune di La Spezia è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento, per quanto di sua competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Liguria, nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di La Spezia, della prefettura e del comune di La Spezia.

Genova, addì 12 settembre 1972

Il Presidente della giunta regionale
DAGNINO

(11090)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1972, n. 22.
Regolamento interno del Consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione* n. 25 *del* 9 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
(Art. 25, primo comma, statuto)
Entrata in funzione dei consiglieri

I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

Art. 2.
(Art. 33 statuto)
Prima seduta del Consiglio

Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della giunta regionale uscente e con preavviso di almeno sette giorni.
Ove non vi provveda il Presidente della giunta regionale uscente, la convocazione è fatta dal consigliere più anziano di età per il primo giorno non festivo della quinta settimana successiva alla proclamazione degli eletti.
La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti, mentre i due consiglieri più giovani fungono da segretari.

Art. 3.
(Art. 34 statuto, primi tre commi)
Elezione dell'ufficio di presidenza

Nella prima seduta, il Consiglio regionale procede all'elezione, nel proprio seno, dell'ufficio di presidenza composto dal Presidente, da due vice presidenti e da due segretari.
All'elezione si procede con tre votazioni separate, a scrutinio segreto, nelle quali ciascun consigliere vota per un solo nome. Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il consigliere più anziano di età.
I componenti l'ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.
In caso di cessazione dalla carica di un vice presidente o di un segretario si procede alla rielezione rispettivamente dei due vice presidenti e dei due segretari con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

Art. 4.
Termine per l'elezione

Alla elezione del nuovo ufficio di presidenza si provvede entro i trenta giorni precedenti la scadenza.

Art. 5.
Ineleggibilità e incompatibilità. Convalida dell'elezione

Ai sensi degli articoli 25 e 35 dello statuto, l'ufficio di presidenza, subito dopo il suo insediamento, esamina d'ufficio se sussistano cause di incompatibilità o di ineleggibilità dei consiglieri eletti e ne riferisce al Consiglio entro venti giorni.
Con l'approvazione della relazione dell'ufficio di presidenza da parte del Consiglio si intende convalidata la elezione di tutti i consiglieri per i quali l'ufficio di presidenza non abbia rilevato cause di incompatibilità o di ineleggibilità.
Il Consiglio invita i consiglieri, a carico dei quali viene segnalata la sussistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, a presentare le proprie osservazioni all'ufficio di presidenza entro dieci giorni. Il Consiglio, nei dieci giorni succes-

sivi, decide in ordine ai singoli casi. Nel caso in cui ritiene sussistere una causa di incompatibilità invita il consigliere ad optare entro quindici giorni. Decorsi inutilmente i quindici giorni il Consiglio dichiara la decadenza.

Art. 6.
Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute

Con le stesse modalità di cui all'articolo precedente verranno esaminati e decisi i casi di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuti alla convalida.

Art. 7.
Deposito, pubblicazione, notificazione

Le deliberazioni aventi ad oggetto le decisioni di cui agli articoli precedenti vengono depositate presso la segreteria del Consiglio entro il primo giorno successivo non festivo e vengono pubblicate immediatamente nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e notificate all'interessato entro 5 giorni.

Art. 8.
(Art. 31 statuto)
Dimissioni dei consiglieri regionali

Le dimissioni da consigliere regionale devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio nella sua prima riunione.

Art. 9.
Sostituzione dei consiglieri in caso di morte, decadenza, dimissioni

In caso di morte, decadenza, dimissioni di un consigliere regionale, l'ufficio di presidenza del Consiglio lo sostituisce con chi ne ha diritto; la sostituzione ha efficacia dal momento in cui il Presidente la comunica al Consiglio nella sua prima riunione.

Per la convalida del nuovo consigliere si procede ai sensi dell'art. 5.

COMPITI E POTERI
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 10.
(Art. 40 statuto, primo comma)
Autonomia funzionale e contabile del Consiglio

Il Consiglio regionale ha l'autonomia funzionale e contabile interna necessaria al libero esercizio delle sue funzioni, che esercita nel rispetto della Costituzione, dello statuto e secondo le norme di regolamento di contabilità del Consiglio.

Il rendiconto delle spese è sottoposto dall'ufficio di presidenza all'approvazione del Consiglio regionale contestualmente al bilancio consuntivo della Regione, previo esame dei revisori dei conti.

Art. 11.
Attribuzioni e compiti dell'ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza:

1) garantisce l'attuazione delle funzioni statutarie del Consiglio, vigila sul rispetto delle prerogative di ciascun consigliere e di ciascun gruppo;

2) determina il fabbisogno di spesa per il funzionamento del Consiglio, delle commissioni, dei gruppi consiliari, degli uffici e servizi del Consiglio e richiede alla giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione il necessario stanziamento;

3) provvede con apposito regolamento o con ordini di servizio a tutti i servizi del Consiglio e coordina i lavori delle commissioni;

4) delibera su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente, o da altri componenti dell'ufficio o del Consiglio;

5) fissa gli oggetti da porre all'ordine del giorno delle sedute.

Art. 12.
Calendario delle attività del Consiglio

Il Presidente, sentito l'ufficio di presidenza, convoca periodicamente i presidenti dei gruppi consiliari nonché i presidenti delle commissioni permanenti ed il Presidente della giunta regionale, o un suo rappresentante, per formulare il calendario di attività del Consiglio e delle commissioni e trattare altri problemi inerenti all'attività del Consiglio.

Il Presidente comunica al Consiglio gli accordi intervenuti. In caso di mancato accordo il Presidente sottopone al Consiglio per la decisione le questioni trattate nelle riunioni di cui sopra.

Art. 13.
Attribuzioni e compiti del Presidente del Consiglio

Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede e ne è l'oratore ufficiale.

Il Presidente convoca il Consiglio, sentito l'ufficio di presidenza, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine e cura l'osservanza del regolamento. Concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato, sovraintende alle funzioni attribuite all'ufficio di presidenza, e provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio

La residenza ufficiale del Presidente è nel capoluogo della regione.

Art. 14.
Attribuzioni e compiti dei vice presidenti

I vice presidenti sostituiscono a turno il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento e adempiono inoltre alle funzioni che vengono loro delegate dal Presidente.

Art. 15.
Attribuzioni e compiti dei segretari

I segretari sovraintendono alla redazione dei processi verbali delle sedute pubbliche e redigono il processo verbale delle suddette segrete, ne dànno lettura a richiesta del Presidente; tengono nota dei consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; fanno le chiamate; dànno lettura ove necessario delle proposte e dei documenti; fungono da scrutatori; curano la trascrizione e la conservazione del materiale contenente la registrazione delle sedute consiliari; verificano il testo dei progetti di legge e di quanto altro viene deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori, al cerimoniale, alla polizia ed ai servizi interni.

In caso di assenza di un consigliere segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente incarica un consigliere di svolgerne le funzioni.

Art. 16.
Del processo verbale

Di ogni seduta si redige il processo verbale che deve contenere soltanto gli atti, le deliberazioni e una breve sintesi degli interventi svolti.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e da almeno uno dei consiglieri segretari e sono successivamente sottoposti all'approvazione del Consiglio.

REVISORI DEI CONTI

Art. 17.
(Art. 76 statuto, escluso il primo comma)
Elezione dei revisori dei conti

Per il controllo della gestione finanziaria della Regione, il Consiglio regionale elegge, nel proprio seno e al di fuori dei membri della giunta regionale e dell'ufficio presidenziale, tre revisori dei conti.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e ciascun consigliere vota per un solo nome.

Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il consigliere più anziano di età.

I revisori dei conti durano in carica un anno e sono rieleggibili.

DEI CONSIGLIERI

Art. 18.
(Art. 28 statuto, secondo comma)
Diritti dei consiglieri

I consiglieri regionali hanno il diritto:

di parola, di interrogazione, di interpellanza e di mozione;

di presentare disegni di legge, di regolamento e di provvedimenti amministrativi di carattere generale;

di voto in seno al Consiglio regionale ed alle commissioni delle quali facciano parte;

di voto consultivo in seno alle commissioni delle quali non facciano parte;

di accesso agli uffici della Regione ed a quelli degli enti istituiti dalla Regione, per rendersi conto del loro funzionamento;

di ricevere dagli uffici regionali e da quelli degli enti istituiti o delegati dalla Regione, tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli affari regionali.

Nei casi in cui il Presidente della giunta, valendosi della facoltà di cui all'art. 28 dello statuto, abbia qualificato come riservati gli atti e le procedure ivi indicati, i consiglieri possono comunque chiedere all'ufficio di presidenza di sottoporre al voto del Consiglio il consenso per la visione degli atti riservati.

Art. 19.
(Art. 27 statuto, primo comma)
Doveri dei consiglieri. Assenze

I consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipazione ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 27 dello statuto, viene operata una trattenuta del 3 % della indennità per ogni assenza successiva alla prima, ove tali successive assenze si verifichino nel corso della stessa sessione.

Il consigliere si considera in congedo quando si trovi fuori sede per missioni od incarichi per conto di un organo della Regione o dell'ufficio di presidenza del Consiglio o di una commissione consiliare.

Il consiliere può inoltre ottenere congedo per altri motivi dall'ufficio di presidenza del Consiglio.

Negli altri casi la decisione sulla validità della giustificazione verrà presa dall'ufficio di presidenza del Consiglio.

L'esecuzione delle decisioni verrà effettuata dall'ufficio di presidenza del Consiglio.

GRUPPI CONSILIARI

Art. 20.
Gruppi consiliari

I consiglieri sono tenuti a dichiarare all'ufficio di presidenza, per iscritto, a quale gruppo consiliare intendono appartenere.

Un gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere.

Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del proprio presidente di gruppo.

I consiglieri ed i gruppi sono tenuti a comunicare all'ufficio di presidenza le eventuali variazioni circa l'appartenenza al gruppo e circa le cariche interne.

COMMISSIONI CONSILIARI

COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE, COMPITI E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Art. 21.
Competenze delle commissioni consiliari

Il Consiglio, ai sensi dei successivi articoli 22 e 23, elegge le seguenti commissioni consiliari permanenti con competenza referente e consultiva nelle materie per ciascuna indicate:

I. - Affari istituzionali: finanze; rapporti della Regione con lo Stato e con gli enti locali; rapporti con gli enti di gestione regionale; circoscrizioni comunali, provinciali e comprensoriali; bilancio; questioni del personale e organizzative;

II. Affari economici: agricoltura; industria; artigianato; commercio; acque minerali e termali; fonti energetiche; partecipazioni regionali; cooperazione; assetto del territorio e urbanistica; difesa e valorizzazione del suolo e dell'ambiente; problemi degli inquinamenti; edilizia civile; infrastrutture civili; viabilità; acquedotti; ferrovie; porti lacuali; aeroporti;

III. Affari sociali: scuola ed edilizia scolastica; sanità; assistenza; trasporti; attività e strutture per la cultura e il tempo libero; turismo.

Le materie relative alla programmazione di cui ai commi secondo e quarto dell'art. 16 dello statuto regionale sono esaminate da tutte le commissioni, separatamente o in seduta congiunta. Le materie di cui al comma terzo dello stesso art. 16 sono esaminate dalle commissioni competenti per materia.

Debbono essere comunque sottoposte all'esame della 1ª commissione le questioni che comportino variazioni di bilancio, escluse quelle che prevedono storni di fondi all'interno dello stesso capitolo o da un capitolo all'altro dello stesso titolo e quelle che comportino aumento di spesa o diminuzione di entrata rispetto alla previsione di bilancio.

Qualora entro quindici giorni dalla comunicazione la prima commissione non abbia risposto, si intende che non ha trovato nulla da eccepire. I termini indicati possono essere abbreviati dal Presidente del Consiglio in caso di urgenza.

Art. 22.
Elezioni dei presidenti e vice presidenti delle commissioni

La elezione dei presidenti delle commissioni permanenti, di cui al precedente articolo 21, viene effettuato dal Consiglio regionale in un'unica votazione e a scrutinio segreto con votazione limitata a un nome.

I presidenti delle commissioni permanenti eletti dal Consiglio vengono assegnati alle rispettive commissioni dall'ufficio di presidenza del Consiglio.

In caso di cessazione dalla carica di un presidente prima della scadenza del mandato si procede alla rielezione di tutti i presidenti.

Art. 23.
Composizione delle commissioni

Ogni consigliere, escluso il Presidente della giunta regionale, fa parte di una commissione.

Ciascuna commissione è nominata dall'ufficio di presidenza del Consiglio, dopo la nomina dei presidenti, su designazione dei gruppi in proporzione alla loro consistenza numerica. Con gli stessi criteri vengono effettuate le eventuali sostituzioni.

L'ufficio di presidenza, sentiti i capi gruppo, nomina un vice presidente per ciascuna commissione su designazione del capo gruppo che abbia il maggior numero di rappresentanti nella commissione, escluso quello al quale appartiene il presidente della commissione stessa.

La 1ª commissione è composta di 11 membri, la 2ª e la 3ª di 9, compresi il presidente ed il vice presidente di ogni commissione.

Ciascun consigliere può farsi eccezionalmente sostituire a tutti gli effetti — ivi compreso il voto — alle sedute della commissione permanente di cui è membro da altro consigliere appartenente ad una commissione permanente diversa.

Le commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio ed i loro componenti possono essere confermati.

Art. 24.
Commissioni speciali

Il Consiglio può deliberare la nomina di commissioni speciali per l'esame di particolari questioni fissando il termine del loro mandato.

La loro composizione dovrà rispettare, per quanto possibile, la proporzione dei gruppi consiliari.

Le commissioni speciali nella loro prima riunione eleggono un presidente ed un vice presidente.

Art. 25.
Convocazione delle commissioni

Le commissioni sono insediate dal Presidente del Consiglio regionale; successivamente sono convocate dai loro presidenti o in caso di loro impedimento, dai vice presidenti.

I compiti di segreteria sono svolti da un funzionario nominato dall'ufficio di presidenza.

Art. 26.
Sedute pubbliche

Le commissioni possono decidere di tenere sedute pubbliche. L'ufficio di presidenza cura la predisposizione dei mezzi idonei a garantire la pubblicità della seduta.

Art. 27.
Validità delle decisioni delle commissioni

Tutti i consiglieri hanno facoltà di intervenire, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni di cui non facciano parte.

Le sedute delle commissioni, in sede referente o consultiva, non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti, o loro sostituti di cui al quarto comma dell'art. 23.

Le commissioni decidono con il voto favorevole della maggioranza dei commissari presenti.

Art. 28.

Resoconto delle sedute

Delle sedute della commissione viene redatto un resoconto sommario ad opera del funzionario addetto alla commissione e sotto la sovrintendenza di chi abbia presieduto la riunione. Il resoconto deve essere inviato in copia all'ufficio di presidenza del Consiglio.

La commissione può disporre la pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione del resoconto sommario o di estratti di esso.

POTERI DELLE COMMISSIONI E DEI LORO COMPONENTI

Art. 29.

Attribuzioni e compiti delle commissioni

Le commissioni esaminano preventivamente i disegni di legge, svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio e concorrono, nei modi stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali, allo svolgimento dell'attività amministrativa della Regione, riservata al Consiglio regionale.

Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza e ai sensi dell'art. 44 comma terzo dello statuto, le commissioni riferiscono annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione delle delibere consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti e aziende istituiti dalla Regione.

Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della giunta, nonché, previa comunicazione alla giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende istituiti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto di ufficio.

Nell'esercizio delle loro funzioni le commissioni si avvalgono, d'intesa con la giunta, della collaborazione degli uffici competenti.

Le commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio, e, a tal fine, procedono alla consultazione degli enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini, secondo le modalità previste dalla legge sulla partecipazione.

Art. 30.

Risposte in sede di commissione a interrogazioni e interpellanze

I consiglieri regionali hanno il diritto di rivolgere interrogazioni ed interpellanze alla giunta regionale con le modalità di cui al successivo articolo 79 con richiesta di risposta in sede di commissione competente.

Art. 31.

Coordinamento dell'attività delle commissioni.

L'Ufficio di presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle commissioni e assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni; le decisioni delle commissioni comportanti spese eccedenti l'ordinaria amministrazione dovranno essere concordate con l'ufficio di presidenza.

Art. 32.

Pareri

Le proposte da sottoporre al Consiglio vanno fatte pervenire al Presidente del Consiglio, il quale le trasmette alla commissione, o alle commissioni competenti per materia.

Se il Presidente del Consiglio ritiene che su un determinato argomento, da lui assegnato ad una commissione, debba essere sentito il parere di altre commissioni, provvede a richiedere tale parere, fissando anche il termine, salvo che non stabilisca di far riunire congiuntamente dette commissioni per l'esame di tale argomento.

Le proposte vanno messe a disposizione di tutti i consiglieri nel più breve tempo possibile.

Se una commissione, su un determinato argomento di sua competenza, ritenga utile sentire il parere di un'altra commissione, può richiederlo, tramite il Presidente del Consiglio.

Le commissioni debbono trattare con precedenza i progetti di legge, di regolamento e di provvedimenti amministrativi di carattere generale per i quali il Consiglio abbia votato l'urgenza.

Non sono ammissibili in commissione eccezioni pregiudiziali, sospensive, o comunque volte a impedire il compimento dell'obbilgo della commissione di riferire al Consiglio.

Art. 33.

Termine per la formulazione dei pareri

Sulle questioni di cui può essere investito il Consiglio, le commissioni sono tenute ad esprimere il proprio parere non oltre due mesi a partire dalla data di assegnazione della questione.

La Commissione può chiedere al Presidente del Consiglio, per una sola volta, una proroga del termine. La proroga non può essere concessa per un tempo superiore a due mesi.

Decorso tale termine gli argomenti dovranno essere inclusi nell'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio, dinanzi al quale riferiranno direttamente la giunta o il primo dei consiglieri proponenti.

Il Consiglio può deliberare di rinviare la questione in commissione, assegnando alla stessa un termine per riferire.

Per le proposte di iniziativa popolare, qualora la commissione competente non abbia provveduto nel termine di cui allo art. 60, primo comma, dello Statuto, il Presidente del Consiglio nomina il relatore che riferirà direttamente al Consiglio.

Art. 34.

Discussione in commissione

La discussione in commissione è introdotta dal presidente della commissione o da un relatore da lui incaricato.

Ogni commissione può nominare per ciascun affare uno o più relatori per il Consiglio.

I componenti della giunta regionale non possono essere relatori né per la commissione né per il Consiglio. La commissione può anche nominare gruppi ristretti di studio per specifici affari.

E' sempre facoltà della minoranza di presentare una o più relazioni.

Le relazioni scritte sono distribuite ai consiglieri almeno 48 ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, il Consiglio abbia deliberato termini minori o autorizzato la relazione orale.

Qualora una proposta sia approvata integralmente da una commissione permanente, all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della eventuale relazione, la commissione stessa può proporre al consiglio che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.

Art. 35.

(Art. 45 statuto, primi 3 commi dell'articolo)

Commissioni di inchiesta

Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie che comunque interessino la Regione.

E' istituita in ogni caso una commissione di inchiesta allorché un terzo dei consiglieri assegnati alla regione ne presenti richiesta motivata all'ufficio di presidenza.

E' fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione nonché di enti o di aziende da essa istituiti, di fornire alle commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio, salvo che facciano parte delle commissioni membri che non rivestano la carica di consiglieri regionali.

Per la composizione della commissione di inchiesta, la nomina e la elezione del presidente e del vice presidente, si procede ai sensi del comma secondo e terzo dell'art. 24.

SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 36.

Convocazione del Consiglio regionale

Il Consiglio è convocato dal suo Presidente. L'ordine del giorno è comunicato ad ogni consigliere almeno cinque giorni prima ed è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione almeno due giorni prima. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni annuali ai sensi dell'art. 36, secondo comma, dello statuto.

Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del suo Presidente, sentito l'ufficio di presidenza;

b) su richiesta del Presidente della giunta regionale;

c) su richiesta di un quinto dei consiglieri; in questo caso

il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria, in giorno non festivo.

In carenza di iniziativa del Presidente entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, uno dei due vice presidenti riunisce, entro cinque giorni, l'ufficio di presidenza per deliberare sulla convocazione del Consiglio. Ove l'ufficio di presidenza non provveda a convocare il Consiglio entro venticinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, uno dei due vice presidenti convoca il Consiglio stesso per il primo giorno non festivo successivo al trentesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 37.

Ordine del giorno

L'ufficio di presidenza del Consiglio fissa gli oggetti da porre all'ordine del giorno della sessione.

Per l'iscrizione degli oggetti all'ordine del giorno debbono essere depositati presso l'ufficio di presidenza a cura della giunta o delle commissioni, i referti, le proposte, i memoriali e i pareri da porre a disposizione dei consiglieri presso la segreteria del Consiglio.

Su richiesta del Presidente della giunta o di uno dei presidenti delle commissioni permanenti, l'ufficio di presidenza può iscrivere all'ordine del giorno, dandone comunicazione almeno quarantotto ore prima della data dell'adunanza, altri oggetti che ritenga urgenti.

Art. 38.

Apertura delle sedute

Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta, e annunzia il giorno e l'ora della seduta seguente; dà notizia della avvenuta distribuzione dei processi verbali delle sedute precedenit e chiede se vi siano osservazioni o richieste di variazione.

Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazioni. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatti personali.

Art. 39.

Comunicazioni al Consiglio

Il Presidente:

a) comunica all'Assemblea ogni notizia o informazione che ritenga utile o necessaria ed annuncia le risposte della giunta regionale alle interrogazioni con risposta scritta;

b) comunica l'invio di proposte di provvedimenti alle commissioni permanenti e pone in votazione le richieste di urgenza; comunica i rinvii da parte del Governo per il riesame delle leggi della Regione, le impugnazioni della giunta regionale avverso le leggi ed i regolamenti dello Stato o le leggi di altre Regioni, quelle del Governo avverso le leggi della Regione, nonché le relative decisioni della Corte costituzionale;

c) invita i segretari a dare comunicazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza.

Le comunicazioni possono essere fatte in forma scritta a cura del Presidenrte della seduta.

Art. 40.
(Art. 37 statuto)

Validità delle deliberazioni

Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo i casi di cui agli artt. 34, comma secondo; 41; 42; 47; 48; 50, comma primo; 62, comma terzo; 71, comma secondo; 76, commi secondo e terzo; 79, comma primo, dello statuto regionale.

Art. 41.

Verifica del numero legale

Si deve procedere alla verifica del numero legale quando questa sia richiesta anche da un solo consigliere.

Il Presidente, se accerta la mancanza del numero legale, procede ad un secondo appello nominale entro quindici minuti; qualora risulti ancora mancante il numero legale, può rinviare la seduta, nella stessa giornata con intervallo di tempo di almeno un'ora oppure scioglierla.

Art. 42.

Polizia delle sedute

I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari, coadiuvato dai due segretari.

La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Art. 43.

Disciplina delle sedute

Nessuno può parlare senza avere chiesta e ottenuta la parola dal Presidente.

Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo. Il richiamato può presentare al Consiglio le sue spiegazioni; se intende respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita il Consiglio a decidere per alzata di mano, senza discussione.

Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta.

Udite le spiegazioni del consigliere, la proposta del Presidente viene subito messa ai voti senza discussione.

L'esclusione può essere proposta dal Presidente anche dopo il primo richiamo all'ordine, contro un consigliere che provochi tumulti o disordini nell'Assemblea o trascenda ad oltraggi o vie di fatto o, anche indipendentemente da un primo richiamo all'ordine, quando gli oltraggi o le vie di fatto avvengano in modo che non sia possibile al Presidente di richiamare all'ordine chi stia per trascendervi.

Art. 44.

Sanzioni per fatti che si svolgono fuori dell'aula

Per i fatti di eccezionale gravità che si svolgono all'interno della sede del Consiglio, ma fuori dell'aula, il Presidente udito l'ufficio di presidenza può proporre all'Assemblea le sanzioni di cui all'articolo precedente.

Art. 45.

Sospensione e scioglimento delle sedute

Qualora sorga tumulto nell'Assemblea, il Presidente sospende la discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportunità, la scioglie. In questo ultimo caso il Consiglio si intende convocato per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente.

Art. 46.

Disciplina del pubblico

Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi negli spazi della sala riservati ai consiglieri, senza esplicita autorizzazione del Presidente.

Il pubblico può assistere alle sedute. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono assistere in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione. I commessi saranno incaricati dell'osservanza del regolamento o, in seguito all'ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente chiunque del pubblico abbia turbato l'ordine.

In caso di offesa fatta al Consiglio o a qualunque dei suoi componenti, il Presidente fa immediatamente individuare il colpevole, lo fa espellere dall'aula e denuncia il fatto all'autorità giudiziaria.

DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE IN GENERALE

Art. 47.

Oggetto della discussione

Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno.

Per discutere e deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno è necessaria una decisione del Consiglio a maggioranza dei due terzi dei votanti da adottarsi all'inizio della seduta subito dopo le eventuali comunicazioni del Presidente.

Per deliberare la inversione degli argomenti all'o.d.g. è sufficiente la maggioranza semplice.

Art. 48.
Ordine della discussione

Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine di iscrizione delle domande, salva l'opportunità di alternare per quanto possibile gli oratori favorevoli e quelli contrari.

I consiglieri che non siano presenti nell'aula quando è il loro turno decadono dal diritto alla parola.

Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al regolamento o per fatto personale. In quest'ultimo caso la parola viene concessa dopo che siano intervenuti gli altri iscritti a parlare.

I consiglieri iscritti a parlare in una discussione che leggano il loro discorso non possono eccedere la durata di un quarto d'ora.

Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

Art. 49.
Fatto personale

E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale. Il Presidente decide; se il consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

Art. 50.
Tutela dell'onorabilità dei consiglieri

Quando nel corso di una discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una commissione la quale giudichi il fondamento dell'accusa. Il Presidente, udito l'Ufficio di presidenza, decide sulla richiesta. Nel caso in cui la richiesta venga accolta, può essere assegnato alla commissione un termine per riferire al Consiglio.

Art. 51.
Richiamo all'argomento

Se un oratore si discosta dall'argomento, il Presidente può richiamarlo.

Quando il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione; se l'oratore insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.

Art. 52.
Richiami per l'ordine del giorno e per il regolamento o per la priorità delle votazioni

I richiami riguardanti l'ordine del giorno, il regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi non possono parlare dopo la proposta, che un oratore contro ed uno a favore motivando il proprio punto di vista, e per non più di dieci minuti ciascuno.

Art. 53.
Presentazione e discussione degli ordini del giorno

Durante la discussione, o prima che la stessa si apra, possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della proposta, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano d'istruzione alle commissioni, nel caso di rinvio alle stesse per ulteriore esame.

L'ordine del giorno può essere illustrato da un solo proponente per un tempo non eccedente dieci minuti.

Nel caso di discussione di proposte di legge, di regolamento o di atti amministrativi di carattere generale, ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale, ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente.

Durante la discussione delle mozioni possono ugualmente essere presentanti ordini del giorno dopo la chiusura della discussione, ma anche in questo caso i proponenti non avranno diritto di svolgerli.

Nel caso di discussioni di leggi, regolamenti o di atti amministrativi di carattere generale, tutti gli ordini del giorno vanno posti in votazione al termine della discussione generale; nel caso di discussione di mozioni, vanno posti in votazione prima del voto sulla mozione stessa.

Art. 55.
Chiusura della discussione

Nel caso in cui la discussione superi i limiti di tempo stabiliti dalle conferenze dei capigruppo o dall'ufficio di presidenza del Consiglio, la chiusura della discussione può essere chiesta da almeno tre consiglieri. Il Presidente pone ai voti la richiesta; se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro e poi ad uno a favore, per non oltre dieci minuti ciascuno.

Art. 56.
Modalità di votazione

Le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che almeno tre consiglieri chiedano la votazione per appello nominale.

La richiesta deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente inviti il Consiglio a votare.

Nelle questioni riguardanti persone, la votazione è fatta a scrutinio segreto.

Art. 57
Votazioni

Per la votazione con appello nominale il Presidente indica il significato del *SI* e del *NO*, e per quella a scrutinio segreto precisa i termini ed il significato della votazione ed illustra i modi della stessa.

In entrambi i casi il Presidente incarica i segretari di eseguire l'appello dei consiglieri in ordine alfabetico. Esaurito l'appello si procede subito ad un nuovo appello dei consiglieri risultati assenti.

I segretari tengono nota e procedono al computo dei voti.

Il Presidente proclama i risultati della votazione.

Art. 58.
Dichiarazione di voto

Prima di ogni votazione è consentita ai consiglieri una dichiarazione di voto o una spiegazione della astensione o della non partecipazione, di durata non superiore a cinque minuti.

Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 59.
Irregolarità delle votazioni

Quando il numero dei voti risultasse diverso dal numero dei votanti, o si verificassero altre irregolarità, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

Art. 60.
Proclamazione del risultato della votazione

Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la formula: « Il Consiglio approva » o « Consiglio non approva ».

DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE, DI REGOLAMENTO E DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE GENERALE

Art. 61.
Procedura d'urgenza

Dopo la presentazione di un provvedimento di competenza del Consiglio, il Presidente della giunta o il consigliere proponente possono chiedere al Consiglio che sia adottata la procedura d'urgenza. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.

Nel caso in cui il progetto di provvedimento sia dichiarato urgente, tutti i termini regolamentari sono ridotti a metà, ma il Consiglio può stabilire un termine anche più breve e disporre che la relazione venga fatta oralmente.

Un progetto respinto dal Consiglio non può essere ripresentato se non dopo sei mesi.

Art. 62.
Discussione generale

All'esame dei progetti di legge, di regolamento e di provvedimenti amministrativi di carattere generale, precede la discussione generale.

Chiusa la discussione generale, è data facoltà di parlare ai relatori, al Presidente della Giunta ed agli altri componenti di essa.

Art. 63.
Emendamenti

La giunta ed ogni consigliere hanno diritto di proporre emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quello logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno per la discussione.

Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi o emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio sull'argomento. Il Presidente, previa lettura, decide inappellabilmente.

Gli emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi, devono essere presentati almeno il giorno precedente la discussione degli articoli cui si riferiscono al Presidente che li trasmette alle commissioni ed alla giunta. Essi sono distribuiti ai consiglieri al principio della seduta.

Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta.

Ai relatori ed alla giunta è consentito di presentare emendamenti senza osservanza di termini.

Gli emendamenti, che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata, sono trasmessi, appena presentati, anche alla commissione competente perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie.

Art. 64.
Ritiro di emendamenti

Un emendamento ritirato dal presentatore può essere fatto proprio da altri.

Chi ritira un emendamento ha diritto di esporre la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti.

Art. 65.
Questioni sospensive e pregiudiziali

La questione sospensiva, per il rinvio della discussione, e la questione pregiudiziale, per la non discussione di un dato argomento, possono essere proposte da ogni consigliere prima della chiusura della discussione generale su un progetto di legge o di regolamento o su un provvedimento amministrativo di carattere generale.

La discussione può continuare soltanto dopo che il Presidente ha concesso la parola ad un oratore contro e ad un oratore a favore e la questione sia stata respinta per alzata di mano.

Art. 66.
Facoltà di respingere emendamenti

Il Presidente ha facoltà di non porre in discussione emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti o siano relativi ad argomenti contrari all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 67.
Correzioni formali

Prima della votazione finale, i relatori, la giunta o un consigliere possono richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma che il progetto richiede, nonché sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge e con alcune delle sue disposizioni, e proporre le rettifiche che ritengano opportune. Il Consiglio, sentiti il presentatore dell'emendamento, i relatori e la giunta, delibera.

Art. 68.
Votazione delle proposte

La discussione e la votazione si fanno su ogni articolo o sugli emendamenti che si propongono.

Dopo l'approvazione dei singoli articoli si procede a votazione finale sull'intero testo.

Il Consiglio può deliberare che la votazione delle proposte di regolamento o di provvedimento amministrativo di carattere generale sia effettuata soltanto sull'intero testo.

Art. 69.
Votazione degli emendamenti

Nel caso di presentazione di emendamenti la votazione ha luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi; modificativi; del testo del progetto; emendamenti aggiuntivi.

E' sempre ammessa la votazione per parti separate.

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 70.
Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Presidenza della giunta o sia esatto che la giunta o i componenti della giunta abbiano preso od intendano prendere risoluzioni su determinati oggetti.

Art. 71.
Limitazione del numero delle interrogazioni

I consiglieri non possono svolgere più di una interrogazione nella stessa seduta.

Art. 72.
Svolgimento delle interrogazioni

Il Presidente della giunta o un componente della giunta rispondono alle interrogazioni.

Se l'interrogante non si trova presente quando arriva il suo turno, decade dallo svolgimento orale e l'interrogazione si considera presentata con richiesta di risposta scritta.

Art. 73.
Replica

Le dichiarazioni o risposte su ciascuna interrogazione possono dare luogo a replica dell'interrogante, il quale può dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda.

Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.

Art. 74.
Risposta scritta

Nel presentare un'interrogazione il consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni, la giunta dà risposta scritta all'interrogante e la comunica per copia al Presidente del Consiglio, il quale, nella prima seduta successiva, ne informa l'assemblea.

La risposta scritta è inserita nel processo verbale della seduta.

Art. 75.
Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

Art. 76.
Limitazione del numero delle interpellanze

Nessun consigliere può svolgere più di una interpellanza nella stessa seduta.

Art. 77.
Svolgimento delle interpellanze

Per lo svolgimento delle interpellanze vale quanto previsto per le interrogazioni, salva la facoltà dell'interpellante di illustrare la propria interpellanza per non oltre dieci minuti.

La giunta può consentire che la interpellanza sia svolta nella prima seduta destinata alle interrogazioni e alle interpellanze o in una seduta qualsiasi precedente o successiva; in ogni caso dichiara se e quando intenda rispondere.

Se la giunta dichiara di respingere l'interpellanza o chiede di rinviarla oltre i trenta giorni dalla sua presentazione, l'interpellante può chiedere al Consiglio che l'interpellanza venga svolta nella seduta che egli propone.

Art. 78.
Trasformazione dell'interpellanza in mozione

Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla giunta deve presentare una mozione.

Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere.

Art. 79.

Interrogazioni e interpellanze svolte in commissione

Le interrogazioni e interpellanze di cui al primo comma dell'art. 29 devono essere presentate al presidente della commissione competente il quale la comunica alla giunta.

Il Presidente della giunta o un componente da lui delegato deve rispondere in una seduta della commissione non oltre quindici giorni dalla presentazione, o comunque nella prima seduta successiva alla scadenza del termine indicato.

Art. 80.

Mozione

La mozione consiste in un atto inteso a promuovere un voto da parte del Consiglio.

Art. 81.

Limitazione del numero delle mozioni

Nessun consigliere può svolgere più di una mozione nella stessa seduta.

Art. 82.

Svolgimento delle mozioni

Qaule che sia il numero dei firmatari della mozione, la stessa puo essere illustrata solo dal primo firmatario o da uno dei firmatari successivi e per un tempo non eccedente i quindici minuti.

Nella discussione possono intervenire, per un tempo non eccedente i dieci minuiti, un consigliere per ogni gruppo. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i dieci minuti.

Non sono permessi altri interventi, nemmeno a titolo di dichiarazione di voto.

Art. 83.

Emendamenti alle mozioni

Su cascuna mozione possono essere presentati emendamenti. Tali emendamenti sono discussi e votati separatamente.

DISPOSIZIONI COMUNI A INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 84.

Votazione delle mozioni e degli ordini del giorno

Le mozioni e gli ordini del giorno vengono posti in votazione nel loro complesso se non è chiesta, anche da un solo consigliere, la votazione per parti separate.

In questo caso, dopo la votazione delle parti delle quali sia stata richiesta la separazione, la mozione o l'ordine del giorno viene votato nel suo complesso.

Art. 85.

Modalità di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni per essere iscritte all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla loro presentazione, devono essere depositate presso la Presidenza del Consiglio almeno dieci giorni liberi prima della seduta del Consiglio. La Presidenza del Consiglio trasmette per conoscenza alla giunta ed a tutti i consiglieri regionali.

Esse vengono iscritte all'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione.

La giunta può chiedere il rinvio della discussione delle interrogazioni e delle interpellanze.

Art. 86.

Discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

La discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatta a parte di ogni altra discussione.

Quando una mozione, un'interpellanza od una interrogazione siano iscritte all'ordine del giorno da trenta giorni, non compresi i periodi di vacanza, e il proponente non abbia richiesto una nuova iscrizione all'ordine del giorno, si intendono decadute e vengono cancellate dall'ordine del giorno.

In caso di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni con richiesta di trattazione immediata, sull'urgenza e sull'inserimento nei lavori del Consiglio delibera l'ufficio di presidenza, sentito il Presidente della giunta.

Non sono ammesse a giudizio insindacabile del Presidente, sentito l'ufficio di presidenza, interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose e sconvenienti.

Art. 87.

Riunione di interrogazioni, interpellanze e mozioni in un'unica discussione

Il Presidente dispone che più interrogazioni, interpellanze e mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, formino oggetto di una discussione unica.

In questo caso, se una o più mozioni sono ritirate, uno dei firmatari di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione.

La stessa norma si applica nel caso in cui sullo stesso argomento siano presentate interrogazioni ed interpellanze.

Qualora uno o più interpellanze e mozioni siano state fatte oggetto di un'unica discussione, gli interpellanti sono iscritti a parlare sulle mozioni in discussione subito dopo i proponenti di esse e i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate.

DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLA GIUNTA

Art. 88.

Proposta di revoca della giunta e del Presidente della giunta

Per la discussione della proposta di revoca di cui all'art. 50 dello statuto non si applicano i limiti stabiliti dall'art. 82.

DELLE DEPUTAZIONI

Art. 89.

Deputazioni

Le deputazioni sono nominate dal Presidente, di norma secondo la proporzione dei gruppi consiliari.

Esse sono presiedute dal Presidente, o, in sua mancanza, da uno dei vice presidenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbra.

Data a Perugia, addì 6 settembre 1972

CONTI

(10993)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.